

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (6) Al fine di consentire agli organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, riconosciuti per il Canada per quanto riguarda i prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti con ingredienti biologici importati e il vino biologico, di adeguarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento, è opportuno che le modifiche dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 siano applicate soltanto dopo un lasso di tempo ragionevole.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 7 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

